Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 13 LUGLIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Penna San Giovanni della provincia di Macerata.

(3404)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1974, n. 267.

Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, è aggiunto il comma seguente:

« I posti ancora disponibili, dopo l'applicazione dei precedenti commi, saranno conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva del soppresso ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, di quello degli assistenti tecnici e del ruolo del personale del soppresso Ente autotrasporti merci che siano in servizio, presso la Direzione generale dell'aviazione civile, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278. Gli esami consistono in una prova scritta integrata da un colloquio sulle materie che saranno indicate nel relativo bando il quale stabilirà anche le modalità di svolgimento del concorso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato per la determinazione dei beni e degli impianti destinati al traffico aereo civile e dei servizi d'impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonché per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato nonché il successivo decreto in data 3 febbraio 1973, concernente la sostituzione di due componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione dei Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile occorre provvedere alla sostituzione dell'ispettore generale Sodini ing. Luigi, collocato a riposo, con l'ispettore principale Martino ing. Salvatore;

Decreta

L'ispettore principale Martino ing. Salvatore è chiamato a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale Sodini ing. Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 126

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 511 del 28 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Campania;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Campania costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Casiere dott. Cesare, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Tanzillo dott. ing. Ugo e Liviera Zugiani dott. ingegnere Bruno, ispettori generali del genio civile;

Liguori dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Martini dott. ing. Marcello, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Filippis dott. Federico, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Cucci dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Esposito dott. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Conte dott. ing. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Santoro dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Russo geom. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. g. s.p.e. (R.N.) Andriani Giovanni, in rappresentanza del Ministero della difesa;

D'Amore dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Guerrini dott. Francesco, in rappresentanza della giunta regionale;

Vitolo dott. ing. Giulio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Marino dott. ing. Antonio, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Fienco Antonio, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Tosti dott. Giorgio, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Della Morte dott. ing. Antonio, Coraggio comm. Giovanni, Fusco dott. ing. Marcantonio, Bellenia geom. Fedele e Scognamillo dott. Roberto, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Traci dott. ing. Franco, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Rota Ciro, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Coppola geom. Giuseppe, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Lettera Vincenzo, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Cinicolo Carlo, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Corretto Carlo, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 208

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopora agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 360 del 12 gennaio 1974 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, con la quale viene chiesta la sostituzione del sig. Pietro Stampa, rappresentante dei lavoratori, membro effettivo, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, perché dimissionario, con il sig. Adriano Montanari;

Decreta:

Il sig. Adriano Montanari è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, in qualità di rappresentante dei lavoratori, membro effettivo, in sostituzione del sig. Pietro Stampa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5612)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1974.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 17 novembre 1971, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso, per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, è composto:

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Colaninno rag. Diva, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Foschi cav. dott. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Polverelli Pio Vittorio, in rappresentanza del comune di Rimini;

Montebelli prof. Franco, in rappresentanza della azienda autonoma di soggiorno di Rimini.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: De Mita

(5605)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Abilitazione all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1974, con la quale l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: Colombo

(5509)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari del personale dipendente dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, con sede in Terni, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato, nei confronti del personale dipendente;

Ritenuta l'opportunità di applicare per il personale sopracitato la tabella *A* allegata al testo medesimo, con le modalità della categoria del commercio;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata, con decorrenza 1° febbraio 1971, nei confronti del personale dipendente dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, con sede in Terni, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: Bertoldi

(5411)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974 e 18 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1974.

Norme di attuazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta interna di fabbricazione e di una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta interna di fabbricazione e di una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, che prevede l'emanazione di norme di attuazione con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, deve essere corredata di copia autentica dell'autorizzazione di polizia prevista dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, delle planimetrie dei locali di fabbrica nonché dello schema degli impianti.

La denuncia deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il comune, la via ed il numero civico ovvero la denominazione delle località dove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli impianti e delle attrezzature destinate alla produzione, compreso quello della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità dei materiali da impiegare nella produzione ed i prodotti finiti che intende ottenere;

g) la quantità massima dei materiali d'impiego e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuto la denuncia e verificati gli impianti, può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Ogni modificazione agli impianti deve essere preventivamente approvata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e il fabbricante deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve dieci giorni prima presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il nome e cognome proprio o di chi lo rappresenta e la ubicazione della fabbrica;

b) il tempo nel quale vuole effettuare la lavorazione;

c) la qualità e la quantità dei materiali che si vogliono impiegare nella produzione;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;

e) il processo di lavorazione;

f) i prodotti da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cinque giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine potrà essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'amministrazione.

Art. 3.

I materiali destinati alla fabbricazione dei prodotti assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, devono essere annotati dall'imprenditore in apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nel caso in cui i materiali impiegati nella produzione siano soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del de-

creto-legge 6 luglio 1974, n. 258, gli stessi devono essere convogliati allo stabilimento autorizzato ad effettuarne la lavorazione con bolletta di cauzione.

L'ufficio finanziario accerta il materiale pervenuto in cauzione e dopo averlo annotato in apposito registro, rilascia il certificato di scarico.

I materiali passati in lavorazione sono annotati nella parte dello scarico dei predetti registri.

Art. 4.

I prodotti finiti destinati ad essere estratti dalla fabbrica sono custoditi in appositi locali distinti e separati da quelli dove sono custoditi gli altri materiali. Essi sono accertati dall'ufficio finanziario per quantità e per qualità e sono presi in carico in apposito registro prescritto dall'Amministrazione finanziaria.

A tale fine i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), ed *M*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, devono essere presentati all'accertamento muniti della sigla di fabbrica e del numero di matricola impressi a punzone su ciascun esemplare per la sua identificazione.

I prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, devono essere presentati all'accertamento nelle confezioni prescritte dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, e comunque in confezioni identificabili per qualità e per quantità di contenuto.

La chiusura di tutte le predette confezioni deve essere assicurata con apposito contrassegno di Stato.

Le operazioni di confezionamento devono essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Art. 5.

I prodotti finiti sono estratti dalla fabbrica previo pagamento del tributo. Il pagamento dell'imposta viene effettuato dal fabbricante mediante versamento alla tesoreria provinciale.

Possono, altresì, essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione i prodotti destinati all'esportazione e quelli ammessi ad esenzione fiscale.

I prodotti destinati a subire una ulteriore lavorazione saranno convogliati con bolletta di cauzione allo stabilimento di impiego dove saranno assunti in carico nell'apposito registro previsto dall'art. 3.

L'Amministrazione finanziaria può consentire, stabilendone le modalità e condizioni, che per i prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, trasferiti con bolletta a cauzione, si possa prescindere dall'obbligo del confezionamento qualora non sia prescritto dalle norme di pubblica sicurezza.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, di estera provenienza possono essere introdotti in deposito gestiti in regime di deposito doganale privato.

L'autorizzazione alla gestione in regime doganale può essere accordata esclusivamente per i locali autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

L'importatore è in ogni caso considerato fabbricante a tutti gli effetti del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, e delle presenti norme di attuazione.

Art. 7.

Il beneficio dell'abbuono o delle restituzioni dell'imposta previsto dall'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, è accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta doganale di uscita, munita delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza.

Art. 8.

In tutto il territorio della Repubblica i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *M*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, che hanno assolto il tributo e che da fabbriche, depositi, esercizi commerciali od officine di riparazione sono destinati ad altre fabbriche depositi, esercizi commerciali od officine di riparazione, devono circolare accompagnati da bolletta di legittimazione qualunque ne sia la quantità.

La bolletta di legittimazione deve indicare:

a) la qualità e quantità del prodotto con l'indicazione della sigla di fabbrica e dei numeri di matricola di ciascuna arma o canna;

b) il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con l'indicazione dell'impianto di provenienza e di destinazione;

c) la specie del trasporto.

Qualora il trasporto avvenga su strada, la bolletta di legittimazione deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto, per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnata al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

L'esercente destinatario della merce è tenuto ad assumere in carico sul registro delle operazioni giornaliere prescritto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le armi e le canne pervenute con la bolletta di legittimazione indicando gli estremi della stessa bolletta che dovrà essere allegata al registro stesso a giustificazione del carico.

Il predetto registro e le relative bollette allegate devono essere custoditi dall'esercente sino alla cessazione dell'attività. In seguito devono essere consegnati all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, quando questo manchi, al comando stazione dei carabinieri.

Per i prodotti di cui al primo comma del presente articolo, venduti al dettaglio e comunque ceduti ad utilizzatori privati, deve essere rilasciato a cura del venditore esercente o del cedente un certificato di cessione che deve accompagnare l'arma o la canna ed essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

Art. 9.

Per la circolazione dei prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, si osservano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del precedente articolo.

Sulla bolletta di legittimazione in luogo dell'indicazione della sigla di fabbrica e dei numeri di matricola, deve essere indicato il numero ed il tipo delle confezioni in cui i prodotti sono contenuti e gli estremi dei relativi contrassegni.

La bolletta di legittimazione deve essere emessa per il trasporto dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo fino al soggetto autorizzato ad utilizzarli, il quale è tenuto ad assumerli in carico nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per la custodia di tale registro e delle relative bollette si applicano le norme di cui al sesto comma del precedente articolo.

I soggetti non obbligati alla tenuta di tale registro devono conservare la bolletta di legittimazione per cinque anni.

La bolletta di legittimazione non deve essere emessa per la vendita al dettaglio, ai diretti utilizzatori, fino al limite massimo di 1500 pezzi, delle munizioni per le armi da fuoco lunghe comuni a canna liscia, delle munizioni per le armi da fuoco comuni a canna rigata calibro 22 lungo e corto, nonché delle munizioni per le armi da fuoco comuni a canna liscia calibro Flobert.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dalle sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e presso i depositi gestiti in regime doganale, dai comandi territoriali della guardia di finanza nonché dagli uffici locali di pubblica sicurezza e, ove questi manchino, dai comandi stazione dei carabinieri.

Nel caso in cui le bollette di legittimazione non siano emesse dagli uffici finanziari di vigilanza, lo esercente per ottenere il rilascio della bolletta deve esibire il prescritto registro dal quale risulti il carico del prodotto per il quale si chiede la bolletta di legittimazione.

Art. 10.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente a termini dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, sono compilati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate la imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'intendenza di finanza ed al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorità chiamata a giudicare e in copia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate la imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'intendenza di finanza e al contabile doganale.

Art. 11.

Le infrazioni accertate al decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258 ed alle presenti norme di attuazione saranno segnalate agli organi competenti a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Norme transitorie

Art. 12.

L'ufficio finanziario, verificata la regolarità delle denunzie presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, dispone la vigilanza sulla fabbrica, accerta la qualità e la quantità dei prodotti di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge, finiti o destinati ad ulteriore lavorazione, assumendoli in carico nei rispettivi registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4, accerta che il materiale destinato alla fabbricazione dei prodotti tassati venga annotato a cura del fabbricante nell'apposito registro previsto dal primo comma dell'art. 3 e prescrive infine tutte le misure più urgenti per la tutela degli interessi erariali.

Art. 13.

Il documento commerciale prescritto dal quarto comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 258, per il periodo dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge e fino a quando non saranno disponibili le bollette di legittimazione, assolve la stessa funzione di queste ultime e, pertanto, ad esso si applicano tutte le norme che disciplinano l'uso delle bollette medesime.

I documenti commerciali devono avere una numerazione progressiva per anno solare e devono essere emessi in quattro esemplari contraddistinti a loro volta, nell'ordine, dalle prime quattro lettere dell'alfabeto; il primo esemplare deve accompagnare la merce durante il trasporto; il secondo ed il terzo devono essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione ai comandi territoriali della guardia di finanza nella cui circoscrizione sono ubicati rispettivamente l'impianto mittente e quello destinatario; il quarto esemplare deve restare attaccato al bollettario, quale matrice.

I bollettari contenenti i predetti documenti commerciali devono essere, prima dell'uso, vidimati dai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, che provvederanno inoltre ad apporvi il timbro a secco dell'ufficio prendendo nota della vidimazione su apposito registro.

Colui che emette il predetto documento deve accertare, all'atto dell'emissione, che dal prescritto registro risulta il carico del prodotto per il quale viene emesso il documento medesimo.

Art. 14.

Dal documento sostitutivo di cui al sesto comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, debbono risultare le generalità del cedente e del cessionario, il tipo, la sigla di fabbrica, il numero di matricola e gli altri eventuali elementi di identificazione dell'arma o della canna.

Il predetto documento sostitutivo deve essere redatto su apposito modulo previamente vidimato dall'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questi manchi, dal comando stazione dei carabinieri competente per territorio e deve essere rilasciato in tre esemplari, di cui

il primo sarà trattenuto dal cedente, il secondo sarà consegnato al cessionario ed il terzo sarà inviato all'ufficio di polizia che ha provveduto alla vidimazione.

Il documento sostitutivo del certificato di cessione deve accompagnare l'arma o la canna per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

Le etichette o fascette di cui al penultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, devono essere predisposte dalla ditta già numerate progressivamente e devono essere preventivamente vidimate dall'ufficio finanziario che ne prende nota in apposito registro.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(5747)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Malì.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante l'insorgenza di casi di colera nel Malì;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Malì sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5616)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Santo Elpidio a Mare.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dottor Carlo De Rosa.

Il provvedimento di scioglimento è stato adottato per la seconda volta consecutiva nei confronti del consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare ed il commissario straordinario è succeduto ad una precedente gestione commissariale, che aveva avviato gradualmente a soluzione diversi problemi che investivano ogni settore della vita di quel centro, caratterizzato da un intenso sviluppo industriale, urbanistico e demografico.

Alcuni di tali problemi ed altri ulteriormente insorti sono tuttora in fase di soluzione con l'attuazione o l'approvazione dei necessari atti tecnico-amministrativi.

Sono in corso di definizione, tra gli altri, i progetti per la costruzione di un mercato coperto, per la sistemazione delle vie interne e delle fognature del capoluogo e delle frazioni, per la realizzazione dell'impianto per l'erogazione del metano ad uso industriale e domestico in tutto il territorio comunale; sono in fase di attuazione importanti opere pubbliche riguardanti l'edilizia residenziale e scolastica.

Poichè la soluzione degli accennati fondamentali problemi non può essere differita o sospesa senza grave pregiudizio dell'ente e della popolazione amministrata, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed in tal senso si provvede con decreto odierno di pari numero e data.

Ascoli Piceno, addì 1° luglio 1974

Il prefetto: SEMPRINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 26 aprile 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Carlo De Rosa;

Rilevato che con il citato decreto presidenziale il consiglio comunale predetto è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata, come parte integrante, al presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Sant'Elpidio a Mare, affidata al direttore di sezione dott. Carlo De Rosa, è prorogata, ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 1° luglio 1974

Il prefetto: SEMPRINI

(5512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 29/1974. Ratifica senza modificazioni dei provvedimenti adottati dalla giunta

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 29 dicembre 1973, 3 maggio 1974, 30 maggio 1974, 21 giugno 1974 e 28 giugno 1974;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, senza modificazioni i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 29 dicembre 1973:

Prezzi del cemento - Provvedimento n. 24/1973 del 29 dicembre 1973. La commissione centrale prezzi è stata sentita come previsto nelle premesse del provvedimento stesso.

2) Riunione della giunta del 3 maggio 1974:

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali - Riduzioni - Provvedimento n. 18/1974 del 3 maggio 1974.

Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 convertito in legge 4 agosto 1973 n. 496. Provvedimento n. 19/1974 del 3 maggio 1974, compreso il provvedimento n. 20/1974 riguardante la correzione di errori materiali al n. 19/1974.

3) Riunione della giunta del 30 maggio 1974:

Prezzo dei giornali quotidiani - Provvedimento n. 21/1974 del 30 maggio 1974.

4) Riunione della giunta del 21 giugno 1974:

Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496 - Provvedimento n. 22/1974 del 21 giugno 1974.

5) Riunione della giunta del 28 giugno 1974:

Prezzo dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) - Provvedimento n. 23/1974 del 28 giugno 1974.

Prezzi dei nuovi prodotti petroliferi assoggettati a disciplina - Provvedimento n. 24/1974 del 28 giugno 1974.

Prezzi del tonno all'olio in scatola - Provvedimento numero 25/1974 del 28 giugno 1974.

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1974. - Provvedimento n. 26/1974 del 28 giugno 1974.

Prezzo di intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1974/75 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero - Provvedimento numero 27/1974 del 28 giugno 1974.

Prezzo dello zucchero - Provvedimento n. 28/1974 del 28 giugno 1974.

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(5589)

Provvedimento n. 30/1974. Ratifica con modificazioni di un provvedimento della giunta - Prezzo dei fertilizzanti

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, n. 23/1973 in data 28 dicembre 1973;

Sentita la commissione centrale prezzi come previsto nelle premesse del provvedimento n. 23/1973;

Delibera

di ratificare il provvedimento n. 23/1973 adottato dalla giunta nella riunione del 28 dicembre 1973, con le seguenti modificazioni:

SCORIE THOMAS

I prezzi franco vagone frontiera, non sdoganato, risultano modificati, come appresso, a decorrere dal mese di luglio 1974:

L. 4.126 a q.le vagone Modane } a scelta del compratore.
L. 4.370 a q.le vagone Chiasso }

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra, in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario, saranno resi noti dalla segreteria generale del C.I.P.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973.

CALCIOCIANAMIDE

I prezzi franco vagone stazione frontiera Brennero, non sdoganato, risultano stabiliti come appresso, per il mese di luglio 1974:

Mese di acquisto	Calciocianamide Oleata 20/21	Calciocianamide Granulare 19/20
Luglio 1974	L/q.le 11.410	L/q.le 11.125

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra, in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario saranno resi noti dalla segreteria generale del C.I.P.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973.

CONCIMI COMPOSTI, MISTI E COMPLESSI

Il paragrafo 1) del provvedimento n. 23/1973 è sostituito dal seguente:

1) Agli effetti del prezzo si intendono «composti» e/o «misti» i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici.

Per «complessi», si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di «concime complesso». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto o misto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti, misti e complessi il prezzo base di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti per le quote fisse di produzione nonché per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata.

	Concimi composti misti e complessi fino a 20 unità fertilizzanti	Concimi complessi da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert.	Concimi complessi con più di 30 unità fert.
Quota variabile in lire per unità:			
Azoto ammoniacale, nitrico, ureico	175	180	190
Anidride fosforica	165	168	175
Potassio (K_2O) da cloruro . .	70	80	85
Potassio (K_2O) da solfato . .	110	120	125
Quote fisse in lire per quintale di prodotto:			
Quota di produzione complessi e/o granulazione	50	100	150
Quota aggiuntiva per resa f.co destino di merce imballata	600	700	750

All'azoto organico naturale e all'azoto sintetico a cessione controllata si applicheranno le quote della tabella di cui sopra relativa all'azoto ammoniacale, nitrico e ureico, qualora nei concimi composti misti e complessi l'azoto organico naturale e/o sintetico sia contenuto in quantità rispettivamente fino a 1,5 unità e fino a 2,5 unità comprese.

Per i concimi composti misti e complessi contenenti azoto organico naturale e/o sintetico a cessione controllata in quantità rispettivamente superiori all'1,5 unità e a 2,5 unità, i produttori sono tenuti a depositare presso il C.I.P. la formula ed il prezzo di vendita documentato entro venti giorni rispettivamente dalla pubblicazione del presente provvedimento o dalla immissione del fertilizzante sul mercato a seconda che si tratti di prodotti attualmente già in commercio o di prodotti che verranno posti in vendita successivamente.

Tali prezzi saranno immediatamente applicabili dalla data del deposito.

Il C.I.P., entro sei mesi dalla data del deposito, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si riserva di riconoscere o meno la validità agronomica del fertilizzante e/o la congruità del relativo prezzo, dandone comunicazione a tutti i comitati provinciali dei prezzi, fermo restando la facoltà conferita al Presidente del Comitato dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947 n. 896.

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Ottenuto il prezzo base franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella.

SCALA PREZZI PER I CONCIMI COMPOSTI, MISTI E COMPLESSI

	A	B	C	D
	fino a L/q.le 4.000 variazione su prezzo base L/q.le	da L/q.le 4.001 a L/q.le 5.000 variazione su prezzo base L/q.le	da L/q.le 5.001 a L/q.le 6.000 variazione su prezzo base L/q.le	oltre L/q.le 6.000 variazione su prezzo base L/q.le
Luglio	— 160	— 200	— 240	— 320
Agosto	— 120	— 150	— 180	— 240
Settembre	— 80	— 100	— 120	— 160
Ottobre	— 40	— 50	— 60	— 80
Novembre (prezzo base)	—	—	—	—
Dicembre	+ 40	+ 50	+ 60	+ 80
Gennaio	+ 80	+ 100	+ 120	+ 160
Febbraio	+ 120	+ 150	+ 180	+ 240
Marzo/Giugno	+ 160	+ 200	+ 240	+ 320

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio compreso, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(5590)

Provvedimento n. 33/1974. Chiarimenti interpretativi del provvedimento n. 10/1974 del 20 febbraio 1974

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il proprio precedente provvedimento n. 10/1974 del 20 febbraio 1974 con il quale, tra l'altro, sono stati determinati i nuovi prezzi in aumento degli oli limitatamente agli oli di oliva di tipo «riviera» e «rettificato» ed agli oli «da semi vari»;

Considerato che il comitato provinciale prezzi di Roma, con deliberazione in data 23 gennaio 1974, ha ritenuto non soggetti alla disciplina del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 (convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496) gli oli pregiati di oliva (sopraffino vergine ed extravergine); ne ha quindi confermato l'assunto con deliberazione del 27 maggio 1974 argomentando anche dalla circolare ministeriale n. 1320 del 27 febbraio 1974 (punto II) frattanto intervenuta;

Considerato che con tale circolare ministeriale è stato precisato che per oli di oliva di largo consumo si devono intendere quelli di tipo «riviera» e «rettificato» e per oli di semi quelli «da semi vari» e quelli miscelati. Questi suindicati tipi, per ciò che concerne gli oli, infatti, possono ritenersi assoggettabili alla disciplina del richiamato decreto-legge n. 427 siccome tale disciplina è limitata unicamente ai «prezzi dei beni di largo consumo» come si evince ex professo dalla intitolazione e dalla parte motiva dello stesso decreto-legge. Mentre non altrettanto può dirsi per gli oli pregiati i quali, secondo statistiche ufficiali, risultano di limitato consumo. Né tale interpretazione è contraddetta dal dettato dell'art. 2 (decreto-legge n. 427) che indica, enumerandoli, i beni «qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi», dovendosi intendere per tipo e qualità» le singole varietà distintive delle ditte produttrici e nel presupposto accennato che trattisi di disciplina limitata ai beni di largo consumo. Con identico criterio, ad esempio, è stato possibile pervenire alla individuazione analitica dei «prodotti alimentari conservati» indicati al n. 14 del medesimo art. 2;

Considerato che in tal senso la citata circolare ministeriale ha inteso esplicare il provvedimento C.I.P. n. 10/1974;

Ritenuta la opportunità di ribadire e specificare il precedente provvedimento n. 10/1974 del 20 febbraio 1974, allo scopo di ovviare a difformità di esecuzione;

Delibera:

A maggior chiarimento del precedente provvedimento numero 10/1974 del 20 febbraio 1974 si precisa che l'adeguamento dei prezzi degli oli è stato adottato soltanto per i tipi in esso indicati nel presupposto che gli altri tipi pregiati e comunemente indicati come «sopraffino» ed «extra vergine» di oliva nonché gli oli da semi di arachide non possono considerarsi di largo consumo ai fini dell'assoggettamento a disciplina del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427.

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(5591)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078/M)

Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.700.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079/M)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080/M)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2081/M)

Autorizzazione al comune di Chiopris-Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Chiopris-Viscone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2082/M)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2083/M)

Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Duino Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2084/M)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2085/M)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 414.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2086/M)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.553.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2087/M)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2088/M)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.945.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2089/M)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.975.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2090/M)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.534.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2091/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.489.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2092/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.532.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2093/M)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.167.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2094/M)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.119.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2095/M)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.323.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2096/M)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.821.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097/M)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.879.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2098/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.991.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113/M)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.044.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114/M)

Autorizzazione al comune di Cassano allo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 438.309.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.345.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116/M)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974 il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.371.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2117/M)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di San Donaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.019.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2118/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.139.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2119/M)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.151.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2120/M)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.183.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2121/M)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.492.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122/M)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2044/M)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 590.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2029/M)

Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Pavia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.027.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2031/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 840.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2032/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 9 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,25	645,25	645 —	645,25	645,50	645,20	645,35	645,25	645,25	645,25
Dollaro canadese	663,25	663,25	662 —	663,25	662,50	663,25	663,20	663,25	663,25	663,25
Franco svizzero	215,71	215,71	216,25	215,71	216,50	215,70	216 —	215,71	215,71	215,71
Corona danese	108,28	108,28	109,25	108,28	108,30	108,20	108,35	108,28	108,28	108,28
Corona norvegese	119,25	119,25	119,75	119,25	119,50	119,75	119,29	119,25	119,25	119,25
Corona svedese	146,79	146,79	147,50	146,79	148 —	146,75	146,80	146,79	146,79	146,79
Fiorino olandese	242,79	242,79	243 —	242,79	243 —	242,70	242,90	242,79	242,79	242,79
Franco belga	16,975	16,975	17,02	16,975	16,95	16,95	16,98	16,979	16,97	16,97
Franco francese	133,78	133,78	134,60	133,78	133,80	133,75	133,95	133,78	133,78	133,78
Lira sterlina	1540,60	1540,60	1541,50	1540,60	1541 —	1540,60	1540,75	1540,60	1540,60	1540,60
Marco germanico	252,64	252,64	253,45	252,64	253,30	252,60	252,90	252,64	252,64	252,74
Scellino austriaco	35,45	35,45	35,58	35,45	35,40	35,45	35,47	35,45	35,45	35,45
Escudo portoghese	25,79	25,79	25,93	25,79	25,80	25,75	25,78	25,79	25,79	25,79
Peseta spagnola	11,31	11,31	11,3250	11,31	11,27	11,30	11,31125	11,31	11,31	11,31
Yen giapponese	2,24	2,24	2,26	2,24	2,26	2,24	2,2420	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 9 luglio 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	84,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,200
» 5 % (Ricostruzione)	85,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,950
» 5 % (Città di Trieste)	82,750
» 5 % (Beni esteri)	81,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	86 —
» 6 % » » 1970-85	89,325
» 6 % » » 1971-86	88,700
» 6 % » » 1972-87	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	99,225
» » » 5 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	645,30
Dollaro canadese	663,225
Franco svizzero	215,855
Corona danese	108,315
Corona norvegese	119,27
Corona svedese	146,795
Fiorino olandese	242,845
Franco belga	16,977
Franco francese	133,865
Lira sterlina	1540,675
Marco germanico	252,77
Scellino austriaco	35,46
Escudo portoghese	25,785
Peseta spagnola	11,311
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 10 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,15	645,15	644,75	645,15	645,50	645,10	645,10	645,15	645,15	645,15
Dollaro canadese	661,75	661,75	662 —	661,75	662,50	661,70	662,80	661,75	661,75	661,75
Franco svizzero	215,10	215,10	215,30	215,10	216,50	215,10	215,35	215,10	215,10	215,10
Corona danese	108 —	108,25	109,25	108 —	108,30	108,25	108,20	108 —	108,25	108,25
Corona norvegese	119,20	119,20	119,50	119,20	119,50	119,20	119,26	119,20	119,20	119,20
Corona svedese	146,65	146,65	147 —	146,65	148 —	146,60	146,67	146,65	146,65	146,65
Fiorino olandese	242,75	242,75	243 —	242,75	243 —	242,90	242,76	242,75	242,75	242,75
Franco belga	16,9570	16,957	16,98	16,9570	16,95	16,95	16,9450	16,9570	16,95	16,95
Franco francese	133,78	133,78	134 —	133,78	133,80	133,75	133,95	133,78	133,78	133,78
Lira sterlina	1541 —	1541,10	1539,80	1541 —	1541 —	1541,15	1540,85	1541 —	1541,10	1541,10
Marco germanico	252,05	252,05	252,20	252,05	253,30	252,05	251,90	252,05	252,05	252,05
Scellino austriaco	35,38	35,38	35,45	35,38	35,40	35,38	35,39	35,38	35,38	35,38
Escudo portoghese	25,7050	25,705	25,93	25,7050	25,80	25,65	25,78	25,7050	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,3150	11,315	11,34	11,3150	11,27	11,30	11,3150	11,3150	11,31	11,31
Yen giapponese	2,22	2,22	2,24	2,22	2,26	2,22	2,2240	2,22	2,22	2,22

Media dei titoli del 10 luglio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,975
» 5 % (Ricostruzione)	85,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,800
» 5 % (Città di Trieste)	82,900
» 5 % (Beni esteri)	80,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	85 —
» 6 % » » 1970-85	88,675
» 6 % » » 1971-86	87,775
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,770
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	645,125
Dollaro canadese	662,275
Franco svizzero	215,225
Corona danese	108,225
Corona norvegese	119,23
Corona svedese	146,66
Fiorino olandese	242,755
Franco belga	16,951
Franco francese	133,865
Lira sterlina	1540,975
Marco germanico	251,975
Scellino austriaco	35,385
Escudo portoghese	25,742
Peseta spagnola	11,315
Yen giapponese	2,222

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 74, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 aprile 1969 dal sig. Usvardi Ercole, avverso il decreto ministeriale n. 1162-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4988)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 171, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dal sig. Niero Angelo, avverso il decreto ministeriale n. 4874-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4985)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 201, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Ziza Caterina ved. Gulic, avverso il decreto ministeriale n. 8503-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4993)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 187, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dalla sig.ra Lorencin Katerina, avverso il decreto ministeriale n. 5950-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4995)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 217, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 aprile 1969 dalla sig.ra Vivoda Angela, avverso il decreto ministeriale n. 7802-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4986)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 75, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 novembre 1969 dal sig. Vojvoda Erminio, avverso il decreto ministeriale n. 5581-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4977)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 91, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 aprile 1969 dalla sig.ra Trentin Orsola nata Ferrini, avverso il decreto ministeriale n. 1912-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4978)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 132, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 ottobre 1969 dal sig. Volk Lucijan, avverso il decreto ministeriale n. 5596-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4979)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 116, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 marzo 1969 dalla sig.ra Garbatini Imola, avverso il decreto ministeriale n. 8524-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni, nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(4998)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 202, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dal sig. Facipieri Pietro, avverso il decreto ministeriale n. 4872-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 199, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 17 settembre 1969 dal sig. Bodrito Giovanni, avverso il decreto ministeriale n. 7344-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(5000)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 mod. 241 D.P. — Data: 23 marzo 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: Andreini Adriano, nato a Milano il 29 maggio 1925. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3947 mod. 25/A. — Data: 2 agosto 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bellini Francesco, nato a Fara Sabina il 26 settembre 1891. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 giugno 1974

(4820)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Cautiero, nato a Napoli il 1° giugno 1924, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 28 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5465)

Il dott. Francesco Scattolin, nato a Gruaro (Venezia) il 7 agosto 1932, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 31 ottobre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, con sede in Salerno, viene prorogata al 30 aprile 1975 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1974, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(5185)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 30 aprile 1975 ed il dott. Massimo Arlini è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 25 settembre 1973.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1974 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5186)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 30 aprile 1975 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1974, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5187)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1975 ed il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1974 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5188)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1974, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 22 agosto 1967, dal sig. Giovanni Lamorte, già segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, inteso ad ottenere la rettifica del giudizio complessivo attribuitogli per l'anno 1964 dal consiglio di amministrazione del Ministero della agricoltura e delle foreste.

(5189)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Nardò

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 maggio 1974, n. 1438, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Nardò (Lecce).

(5726)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castagneto Carducci

Con deliberazione della giunta regionale 20 febbraio 1974, n. 1618, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castagneto Carducci (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5101)

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale 11 aprile 1974, n. 3342, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, per area scolastica località via Rosmini, del comune di Viareggio (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5102)

Variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 1973, n. 6019, è stata approvata la quarta variante al piano regolatore generale, per area scuola materna in località Pescaiola, del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5103)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa

Con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 1973, n. 8232, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, zona per gli insediamenti cantieristico-navali lungo il canale dei Navicelli, del comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5104)

Approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1973, n. 7800, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Montepulciano (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5105)

Approvazione del piano di zona del comune di Pienza

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1973, n. 7801, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Pienza (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5106)

Approvazione del piano di zona del comune di Orbetello

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1974, n. 4137, è stato approvato il piano di zona per le frazioni di Orbetello Scalo e Albinia, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Orbetello (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5107)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Livorno

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1973, n. 7799, è stato approvato il piano particolareggiato via Roma, via Marradi e via Baciocchi, del comune di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5111)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche e marittime.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovasi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea di cui al punto 1) dell'art. 2 con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una di esse. Ai candidati

che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 7.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 7.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dalle competenti università in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) una fotografia formato tessera autenticata dal sindaco o da un notaio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'Associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: Diritto costituzionale e amministrativo.

Seconda prova scritta: Diritto civile.

Colloquio: Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

a) diritto del lavoro e legislazione sociale con particolare riferimento alla prevenzione infortuni;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Schema di domanda
(da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . .) il (1) . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università . . . . in data . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

. . . .
firma (4)

. . . . .
(luogo e data)

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(5082)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al cap. 1055 la spesa di L. 500.000.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1055 per l'esercizio 1974.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1974
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 19

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1972-73 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1973-74.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in duplice copia ed entro e non oltre il 31 dicembre 1974 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data riportata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori dovranno essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

(5434)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Maggi Daniele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Prozzo Ennio, ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di medicina generale per il nord che si terrà in Roma il giorno 8 gennaio 1974 in sostituzione del dott. Maggi Daniele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 40

(5122)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Avogaro Piero ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Tramontana Corrado, n. 709, ospedale S. Matteo degli Infermi, Spoleto, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il nord che si terrà in Roma il giorno 8 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Avogaro Piero, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 72

(5123)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 398 del 22 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 449 del 7 maggio 1974 con cui sono stati ammessi ventuno candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 275 del 1° aprile 1974;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 28 maggio 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Germinario Cosmo	punti	75,055
2. Ciccarone Antonio	»	68,080
3. Danisi Vito Francesco	»	67,892
4. Lopopolo Corrado	»	62,689
5. Cavallo Francesco	»	62,537
6. Laterza Giovanni Alberto	»	59,965
7. Ricapito Michele	»	58,757
8. Palamà Tommaso	»	55,280
9. Carucci Carlo	»	55,072
10. Calitri Vito	»	50,665
11. Contento Francesco	»	50,000
12. Minelli Pierluigi	»	49,000
13. Berardi Rocco	»	46,610
14. Radicci Vito Rocco	»	45,910
15. Leogrande Gennaro	»	45,792
16. Balice Giuseppe	»	44,500
17. Lauriola Luigi	»	43,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 1° giugno 1974

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 561, in data 1° giugno 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1972;

Esaminate le domande dei candidati con la relativa documentazione e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i concorrenti stessi hanno rispettivamente dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265, in data 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I sottoindicati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Germinario Cosmo: condotta veterinaria di Bitonto;

2) Ciccarone Antonio: condotta veterinaria di Modugno;

3) Danisi Vito Francesco: consorzio veterinario di Palo del Colle-Bitetto;

4) Lopopolo Corrado: condotta veterinaria di Giovinazzo;

5) Cavallo Francesco: condotta veterinaria di Turi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 1° giugno 1974

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(5378)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727, in data 15 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1972, e precisamente nel comune di Fiorenzuola d'Arda;

Visto il proprio decreto n. 3730 del 10 maggio 1974, con il quale sono stati ammessi quarantatre concorrenti al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto nominata con decreto n. 2643 del 3 aprile 1974;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge n. 9 della regione Emilia-Romagna dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Alizoni Alessandro . . . punti 65,775
2. Allegri Alberto . . . » 60,305
3. Ventura Stefano . . . » 55,610
4. Scrocchi Carlo . . . » 53,655
5. Peveri Franco . . . » 53,520
6. Lodrini Eliano . . . » 49,000
7. Basini Giorgio . . . » 47,000
8. Casella Pier Arnaldo . . . » 46,740
9. Rasori Paolo . . . » 45,000
10. Arispici Mario . . . » 45,000
11. Caravita Augusto . . . » 44,740
12. Bonomini Sandro . . . » 44,500
13. Campana Pietro . . . » 43,500
14. Colnago Giuseppe . . . » 42,000
15. Belluati Erminio . . . » 42,000
16. Madile Giovanni . . . punti 42,000
17. Negri Giovanni . . . » 42,000
18. Sirtori Marco . . . » 40,740
19. Roggia Giovanni Piero . . . » 40,000
20. Pandolfi Giuseppe Secondo . . . » 38,740
21. Arnoldi Ernesto . . . » 38,000
22. Basso Pier Giovanni . . . » 38,000
23. Fante Adriano . . . » 37,000
24. Silimbani Ermes . . . » 37,000
25. Mambelli Pier Giuseppe . . . » 37,000
26. Pederzoli Francesco . . . » 36,500
27. Nardi Alfredo . . . » 36,500
28. Martini Gianfranco Arduino . . . » 36,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Piacenza, addì 25 giugno 1974

Il veterinario provinciale: BERGOMI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4980 del 25 giugno 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 in data 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge n. 9 della regione Emilia-Romagna in data 11 ottobre 1972;

Decreta:

Il dott. Alessandro Alizoni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Fiorenzuola d'Arda.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune di Fiorenzuola d'Arda.

Piacenza, addì 25 giugno 1974

(5356) *Il veterinario provinciale*: BERGOMI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741830)